

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE

DECRETO LEGGE 90/2008 ART. 11 COMMA 8
ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 LUGLIO 2008, N. 3686
LEGGE 26/2010 ART. 12 COMMA 1

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

UFFICIO DEL SOGGETTO LIQUIDATORE

DELIBERA n. 2/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA MASSA DEBITORIA DI CUI ALLA LEGGE 26 febbraio 2010, n. 26

IL SOGGETTO LIQUIDATORE

VISTO l'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”*, con cui è stato disposto che: *“Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico Consorzio [...]”*;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”*, con cui è stato statuito che: *“Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, e' autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto Liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. [...]”*;

VISTO l'art. 12 dell'O.P.C.M. 3880/2010 in merito alla corretta attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 195/2009 convertito in L. 26/2010, a tutela dei fondi consortili e del criterio

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE

(SEGUE)

UFFICIO DEL SOGGETTO LIQUIDATORE

prioritario di pagamento delle maestranze impiegate nell'ambito del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta;

VISTO l'art. 11 comma 2 della Legge 26/2010 e il termine di cui al successivo comma 2 ter, termine ulteriormente prorogato dall'art. 1 comma 1 del D. L. n. 1 del 14 gennaio 2013;

VISTO il decreto di nomina a soggetto Liquidatore n. 311 del 2015;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del Conti dell'Ente Consortile;

CONSIDERATA la delibera n. 1 del 4 gennaio 2022, con la quale si è proceduto alla pubblicazione dell'elenco parziale dei fornitori, ammessi alla massa debitoria, titolari di credito per importi accertati su titoli definitivi, fatto salvo eventuali pagamenti a parziale soddisfo del credito vantato a qualunque titolo ricevuti dagli stessi;

RITENUTO **di dover proseguire** le procedure previste dal citato articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 di accertamento e definizione della citata massa passiva, consentendo anche ad altri eventuali creditori di poter richiedere l'inserimento del proprio credito nella debitoria dell'ente;

DELIBERA

Articolo 1

(Definizione)

1. Per il completamento dell'accertamento e definizione della massa passiva derivante dalle attività delle pregresse gestioni dei Consorzi di Bacino di NA 1-2-3-4 e CE 1-2-3-4 confluiti nel Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta ex art. 11, comma 8, del D. L. n. 90/2008, e del Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, è indetto un avviso pubblico per l'istanza di ammissione alla massa passiva dell'ente;

Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

1. Possono presentare istanza di ammissione alla massa passiva le persone fisiche e giuridiche che vantino crediti direttamente nei confronti dei pregressi Consorzi di Bacino NA 1-2-3-4 e CE 1-2-3-4, confluiti nel Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta ex art. 11, comma 8, del D. L. n. 90/2008 e del Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta;

Articolo 3

(Istanza)

1. L'istanza di ammissione alla massa passiva, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente decreto, per essere esaminata deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) di essere creditore dei Consorzi di Bacino NA 1-2-3-4 e CE 1-2-3-4, confluiti nel Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta ex art. 11, comma 8, del D. L. n. 90/2008 e del

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE

(SEGUE)

UFFICIO DEL SOGGETTO LIQUIDATORE

Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, con l'indicazione del titolo, dell'importo, della causa del credito e del periodo al quale si riferisce;

b) di essere creditore privilegiato ovvero assistito da pegno o ipoteca, allegando la relativa documentazione; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

c) di non aver ricevuto pagamenti, totali o parziali, relativi all'importo richiesto; ovvero di aver ricevuto pagamenti parziali, allegando la relativa documentazione;

d) di non aver effettuato cessioni del credito per il quale si chiede l'ammissione alla massa passiva, ovvero di aver effettuato cessioni parziali del credito con l'indicazione dell'importo del credito ceduto e del soggetto cessionario depositando la prova della notifica del suddetto atto così come per legge;

e) di esistenza di un giudizio pendente davanti all'autorità giudiziaria o ad un collegio arbitrale per tutto o parte del credito per il quale si chiede l'ammissione alla massa passiva, con l'indicazione in dettaglio del petitum e degli accessori di legge se richiesti. Detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

f) il domicilio eletto, agli effetti della procedura, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti;

2. L'istanza di ammissione alla massa passiva deve inoltre contenere, a pena di nullità:

a) la firma autografa dell'istante e/o del legale rappresentante;

b) tutta la documentazione ritenuta idonea e necessaria per il riconoscimento del correlato debito;

c) un elenco di tutta la documentazione allegata all'istanza;

d) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'istante o del legale rappresentante.

3. Il Soggetto Liquidatore del C.U.B. in liquidazione non assume responsabilità per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni che sia dipeso da inesatta indicazione del recapito da parte dell'istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto dei terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

(Termine di presentazione)

1. L'istanza di ammissione alla massa passiva, con la relativa documentazione, deve essere indirizzata al Soggetto Liquidatore del C.U.B. e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o inviata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.Consorziounico.it, oppure consegnata a mano, in busta chiusa, presso lo stesso ufficio, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, il lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, il martedì e il giovedì, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nell' Albo Pretorio dell'Ente Consortile e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Come termine di presentazione farà fede la data

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE

(SEGUE)

UFFICIO DEL SOGGETTO LIQUIDATORE

del timbro dell'ufficio postale accettante o dell'ufficio ricevente nel caso di istanze consegnate a mano.

2. La busta contenente l'istanza di ammissione deve recare la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA MASSA DEBITORIA";

3. Le istanze prodotte fuori termine e quelle che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non pervengano al Soggetto Liquidatore, per le motivazioni di cui all'articolo 3, comma 3, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza dell'avviso non verranno valutate ai fini dell'inserimento nella massa passiva.

4. I singoli creditori potranno integrare e/o modificare l'istanza presentata e/o produrre ulteriore documentazione a sostegno della stessa entro il termine indicato al precedente comma 1.

Articolo 5

(Valutazione delle istanze)

1. L'inserimento nella massa passiva di ciascun creditore avverrà inderogabilmente tenendo esclusivamente conto dell'istanza e della documentazione prodotta.

2 Il Soggetto Liquidatore, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, può chiedere all'istante una integrazione della documentazione prodotta.

3. Il Soggetto Liquidatore provvede all'accertamento dei singoli crediti e al loro inserimento nella massa passiva mediante procedure che garantiscono la par condicio dei creditori, in relazione alle specifiche ragioni di credito, ed a seguito di valutazione compiuta dai Responsabili degli uffici preposti.

Articolo 6

(Transazioni)

1. Coloro che hanno prodotto istanza di ammissione alla massa passiva ai sensi del precedente articolo 3, per crediti attualmente in contenzioso nell'ammontare, possono comunicare al Soggetto Liquidatore, entro il termine di cui al comma 1 del precedente articolo 4, la propria disponibilità a concludere atti transattivi relativamente al credito vantato.

Articolo 7

(Contenzioso)

Avverso i provvedimenti di ammissione alla massa passiva è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Soggetto Liquidatore dispone altresì:

-l'immediata pubblicazione del presente decreto nell' Albo Pretorio dell'Ente Consortile (www.albopretorionline.it) ed entro giorni 5 nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e in due quotidiani nazionali;

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE

(SEGUE)

UFFICIO DEL SOGGETTO LIQUIDATORE

-la notifica del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, all'Unità Tecnico – Amministrativa della Protezione Civile, ai Sigg. Prefetti delle province di Napoli e Caserta;

-la trasmissione di copia conforme del presente provvedimento al Segretario generale della Città Metropolitana di Napoli ed al Segretario generale della provincia di Caserta.

Curti, 4 gennaio 2022

CONSORZIO UNICO DI BACINO
DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA
IN LIQUIDAZIONE
IL SOGGETTO LIQUIDATORE
Dott. Francesco Paolo Ventriglia

